

PRESCRIZIONE E DECADENZA

La prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art. 2934 e seguenti).

La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art. 2964 e seguenti).

Anche se i due termini possono sembrare molto simili, giuridicamente non lo sono affatto.

La prescrizione, infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Si pensi al termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, a pena di *decadenza*) ed al termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, a pena di *prescrizione*).

La prescrizione e la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice; devono essere le parti a contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato).

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione. E' bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art. 2934 c.c.).

Luglio 2010